

ELENCO DEGLI ORGANISMI OPERANTI NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE  
SPORT, TURISMO E SPETTACOLO PER CONTO DELL'ENTE PARCO REGIONALE RIVIERA DI  
ULISSE

REGOLAMENTO

**Art.1**

**Oggetto**

Il Parco Regionale Riviera Di Ulisse, in ossequio ai principi stabiliti nella L.R. n. 29/97 e ss.mm.ii., promuove attività di educazione, formazione e ricerca scientifica finalizzata alla diffusione dei principi della salvaguardia ambientale, sostenibilità turistica e dei valori socioculturali e tradizionali delle comunità che vivono nel territorio dell'area naturale protetta. In questa prospettiva, l'Ente Parco si pone l'obiettivo di sviluppare delle proposte di promozione turistica, culturale, sportiva e ambientale utili a incentivare la corretta fruizione del Parco, la riqualificazione e la promozione del territorio, garantendo il miglior livello dei servizi offerti al pubblico nel rispetto del prioritario interesse di salvaguardia dei beni ambientali da esso tutelati.

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra Il Parco Regionale Riviera Di Ulisse ed i soggetti che operano per suo conto nel campo dell'Educazione Ambientale, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo, con particolare riferimento alle modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Elenco di cui ai successivi articoli.

**Art.2**

**Finalità**

Le iniziative di promozione del territorio, come sopra specificate, sono promosse dall'Ente attraverso l'organizzazione di attività didattiche, di iniziative di formazione e ricerca scientifica, di attività ricreative, sportive, culturali, escursionistiche, di intrattenimento compatibili, finalizzate alla diffusione dei principi della salvaguardia ambientale e dei valori socio-culturali e tradizionali delle comunità che vivono nel territorio di riferimento dell'area naturale protetta. L'Ente, pertanto, anche con il necessario supporto delle realtà operanti nei campi e nelle attività sopra menzionate+, progetta e sviluppa azioni di promozione utili ad aumentare la

conoscenza delle risorse naturalistiche e culturali dell'Area Protetta, valorizzandone le peculiarità e garantendo il miglior livello dei servizi offerti al pubblico.

### **Art.3**

#### **Istituzione dell'Elenco**

Per la realizzazione degli obiettivi di cui al punto precedente, l'Ente si avvale di soggetti esterni all'uopo accreditati di seguito nominati "**Organismi accreditati**".

Al fine di garantire l'individuazione di soggetti adeguatamente qualificati per poter operare in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, coerenza e rotazione, viene istituito ex novo un "Elenco degli Organismi accreditati" operanti nei rispettivi campi di competenza.

L'elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà dell'Ente Parco di realizzare un albo di soggetti con cui collaborare e da cui possono essere tratti gli operatori da coinvolgere.

L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line nella sezione "bandi e avvisi" e nella sezione amministrazione trasparente "Bandi di Gara e contratti", nel sito web dell'Ente Parco [www.parcorivieradiulisse.it](http://www.parcorivieradiulisse.it) e sul sito [www.parchilazio.it](http://www.parchilazio.it).

### **Art.4**

#### **Articolazione del Registro**

L'Elenco degli organismi accreditati è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- educazione ambientale in ambito scolastico ed extrascolastico
- visite guidate ed escursioni nel territorio del Parco
- eventi su tematiche inerenti la salvaguardia ambientale
- incontri didattico-divulgativi e formativi su argomenti di interesse naturalistico

- eventi finalizzati alla promozione e valorizzazione del territorio a carattere culturale, sportivo, escursionistico o d'intrattenimento.

Le organizzazioni possono accreditarsi in più di una sezione e comunque l'Ente Parco è autonomo nella scelta della collaborazione, anche al di là singole sezioni di iscrizione essendo le stesse previste a mero scopo organizzativo

### **Art.5**

#### **Soggetti ammessi**

L'Avviso è aperto a tutti gli Organismi (Enti del Terzo Settore, Lavoratori autonomi, Esperti, Imprenditori individuali, Società, Soggetti singoli e in forma associativa) operanti nei campi di cui al precedente Art. 4 da almeno un anno, in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 94. DLGS 36/2023.

L'iscrizione degli organismi interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali. L'interessato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I soggetti ammessi si impegnano a partecipare alle attività formative e di aggiornamento eventualmente organizzate dall'Ente, volte alla conoscenza migliore delle risorse naturalistiche e culturali del territorio.

### **Art 6**

#### **Modalità e requisiti per l'iscrizione:**

La domanda di iscrizione deve essere redatta secondo il modello allegato (All. 1) e sottoscritta dall'interessato o nel caso di Associazioni, Cooperative, Società, ecc., dal rappresentante legale. La domanda deve essere corredata della fotocopia del documento d'identità del firmatario, in corso di validità e firmata in originale.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **Per le Società e Ditte individuali e sss.mm.:**

- Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
- Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.- Ufficio Registro Imprese, ovvero che la stessa è attualmente iscritta alla Camera di Commercio con l'indicazione dell'attività dell'impresa, della data d'iscrizione e con la dichiarazione del non intervenuto stato di fallimento e/o liquidazione.
- Elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche societarie.
  - Relazione sui rapporti presenti o pregressi tra coloro che ricoprono suddette cariche e l'Ente Parco con focus su possibili cause di incompatibilità.
- Presentazione sintetica descrittiva della mission dell'ETS.

- **Per gli ETS:**

- Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
- Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'avvenuta iscrizione al RUNTS.
- Elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative.
  - Relazione sui rapporti presenti o pregressi tra coloro che ricoprono suddette cariche e l'Ente Parco con focus su possibili cause di incompatibilità.
- Presentazione sintetica descrittiva della mission dell'ETS.

- **Per le Guide turistiche e ss.mm.:**

- Estremi del provvedimento autorizzativo della Regione Lazio e copia del tesserino identificativo dalla stessa emesso. Le Guide del Parco e le Guide AIGAE dovranno allegare i relativi attestati.

- Relazione sui rapporti presenti o pregressi con l'Ente Parco con focus su possibili cause di incompatibilità.

- **Per tutti:**

- Copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante o del singolo lavoratore autonomo, libero professionista e ss.mm.
- Curriculum attestante un'adeguata formazione ed esperienza nel settore.
- Attestazione iscrizione eventuali albi o ss.mm.
- Relazione esaustiva sulle attività svolte negli ambiti di cui all'art. 4 del presente regolamento con focus sull'ultimo anno di attività, precisando eventuali ulteriori contributi economici percepiti a vario titolo da altre pubbliche amministrazioni.
- Polizza assicurativa (polizza Rct/Rco) ovvero dichiarazione d'impegno a sottoscriverle in caso dell'affidamento del servizio.
- Dichiarazione possesso requisiti di cui all'art. 94. DLGS 36/2023. (all.3).
- Scheda privacy (all.2) per il consenso del trattamento ed eventuale pubblicazione dei dati personali trasmessi in risposta all'Avviso Pubblico.
- Dichiarazione di impegno a partecipare alle eventuali iniziative formative organizzate dall'Ente e rivolte ai soggetti operanti nel campo dell'Educazione Ambientale, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo.
- Indicazione della PEC indicata per le comunicazioni con l'Ente Parco.
- Elenco dettagliato degli allegati alla domanda.

Si precisa che per le Associazioni non iscritte al RUNTS le procedure di liquidazione per i servizi resi potranno avvenire esclusivamente dietro fatturazione elettronica dei servizi resi non essendo configurabile la procedura di rendicontazione del contributo richiesto.

L'iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. La verifica della congruità dei requisiti posseduti è effettuata da una Commissione, presieduta dal Direttore dell'Ente o suo delegato, cui partecipano il Responsabile del Servizio Promozione e Comunicazione e un assistente in qualità di segretario verbalizzante. Dopo aver verificato la regolarità delle domande, delle dichiarazioni e la completezza della documentazione la commissione procederà ad accertare l'esistenza o meno dei requisiti prescritti e alla valutazione tecnica in base ai criteri di cui all'art.7.

È ammessa la richiesta di integrazione della documentazione di cui al comma precedente. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale fino alla data di ricezione dei documenti integrativi con sospensione dell'istruttoria fino alla data di ricezione dei documenti integrativi.

Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione, la stessa viene rigettata tramite comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell'organismo.

## **Art. 7**

### **Criteri per la valutazione tecnica dei richiedenti**

I criteri per la valutazione tecnica dei richiedenti l'iscrizione sono i seguenti:

CRITERI PUNTI	CRITERI PUNTI
Qualità e quantità delle attività svolte nell'ultimo anno	Max 40
Qualità del Curriculum complessivo	Max 25
Qualità del curriculum del personale impiegato nelle attività	Max 25
Compatibilità e coerenza dell'attività del richiedente con la missione e le finalità del Parco	Max 25
Titolo di Guida ambientale/naturalistica/turistica o diciture assimilabili	Max 25
Precedenti esperienze e collaborazioni con soggetti pubblici operanti nel settore di attività	Max 20

Coerenza tra l'attività già svolta dal richiedente e le tematiche indicate per il relativo ambito di intervento per cui si presenta domanda	Max 20
---	--------

L'iscrizione all'Elenco è subordinata al conseguimento del punteggio minimo di 60/100.

### **Art. 8 Revisione dell'Elenco**

In ogni momento il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) può richiedere all'organismo accreditato idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'organismo può darvi riscontro tramite PEC.

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base alla quale è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'Elenco stesso. Ogni Organismo Accreditato deve pertanto far pervenire entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello d'iscrizione salvo documentata impossibilità del rispetto del termine:

- Una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno.
- Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che la documentazione inviata per l'iscrizione è rimasta valida, invariata, ovvero che eventuali modifiche, indicando quali e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato.

L'organismo accreditato è tenuto a informare tempestivamente l'Ente Parco rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.

L'Ente Parco esclude, altresì, dagli elenchi gli Organismi – anche se già accreditati - che, valutazione unilaterale dell'Ente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività. Possono essere del pari esclusi quegli organismi accreditati che non presentano proposte a seguito di tre inviti nel biennio.

### **Art. 9 Cancellazione dall'Elenco**

La cancellazione dall'Elenco avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'Organismo, oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- Scioglimento dell'Organismo;
- Perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- Mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.

La cancellazione dal Registro è comunicata all'Organismo via PEC all'indirizzo comunicato.

### **Art. 10 Pubblicità dell'Elenco**

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web dell'Ente Parco che ne cura l'aggiornamento annuale e la pubblicazione a norma di legge.

### **Art. 11 Modalità di selezione degli Organismi accreditati per le singole attività**

L'Iscrizione nell'Elenco è condizione necessaria per la partecipazione ai bandi concernenti l'eventuale affidamento di incarichi consistenti nello svolgimento di attività di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Sempre in virtù dei suddetti bandi la selezione dell'Organismo da invitare per l'affidamento dei servizi di volta



in volta determinati dal Parco avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione.